

Allegato parte integrante

Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'art.35, c.2, della L.P. 13/2007

Allegato 1

DISCIPLINA DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 2007

Articolo 1

Oggetto

1. Al fine di assicurare a tutti i nuclei familiari aventi i requisiti di cui all'articolo 2 il raggiungimento di un reddito di garanzia per il soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia concede ai medesimi un sostegno economico ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007.
2. L'intervento di sostegno economico di cui al comma 1 consiste in un'erogazione monetaria, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, ad integrazione di una condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del reddito di garanzia di cui al comma 1 è determinato in termini di reddito equivalente con deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 2

Destinatari

1. Hanno titolo al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
 - a) presenza di almeno un componente avente residenza da più di tre anni continuativi in un comune della provincia di Trento al momento della domanda;
 - b) indicatore di condizione economica del nucleo familiare, considerando tutti i suoi componenti anche se non in possesso del requisito della triennialità della residenza, inferiore all'indicatore corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia di cui all'articolo 1. Nella determinazione della condizione economica del nucleo si tiene conto della condizione economica del coniuge non legalmente separato ancorché non facente parte del nucleo medesimo;
 - c) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso l'Agenzia del Lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. In caso di sottoscrizione contestuale, la dichiarazione è trasmessa all'Agenzia del Lavoro per gli adempimenti di competenza;

d) in alternativa alla lettera c), l'adesione al progetto sociale per i nuclei familiari di cui all'articolo 8.

2. Ai fini di questa disciplina il nucleo familiare è quello regolato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad eccezione del caso che componenti del nucleo familiare cessino di fatto la coabitazione in quanto irreperibili ovvero denunciati, istruiti, sottoposti a giudizio o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo. In detta ipotesi la domanda di cui all'articolo 4 è presentata esclusivamente per conto dei componenti che proseguono la coabitazione; la mancata indicazione del ricorrere di queste circostanze è oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria per mendacità della dichiarazione. Il ricorrere di tale eccezione vale anche ad escludere dalla determinazione della condizione economica del nucleo familiare la condizione del coniuge non legalmente separato che non faccia parte del nucleo familiare.

Articolo 3

Deroghe all'onere di ricerca attiva di un lavoro

1. Ai fini di questa disciplina, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 anni e i 60 per le donne e i 65 per gli uomini, non in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro.

2. Ancorché privi di occupazione ed in grado di assumere o riassumere un lavoro, sono esentati dagli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c):

a) persone, limitatamente ad una sola per nucleo, che hanno la cura diretta e continuativa di un qualsiasi componente del nucleo familiare o di un soggetto esterno al nucleo medesimo, purché legato da vincolo di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado; l'assistito deve essere beneficiario di indennità di accompagnamento o prestazioni analoghe;

b) studenti nel corso legale di studi e studenti universitari titolari di borsa di studio o di dottorato di ricerca;

c) giovani impegnati nel servizio civile su base volontaria.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa, di seguito Agenzia, per conto dell'intero nucleo familiare da uno dei suoi componenti, anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992, e degli istituti di patronato ed assistenza sociale ai fini della presentazione telematica della domanda stessa. Detto componente assume, ove la domanda sia idonea, la qualifica di titolare dell'intervento per i sei quadrimestri successivi, salvo che la sua domanda non venga presa in carico da parte dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 8.

2. In sede di presentazione della domanda l'operatore procede alla verifica della ricorrenza, nel nucleo familiare del richiedente, delle condizioni di cui all'articolo 8, che presuppongono la necessità di una preventiva valutazione da parte del servizio

sociale, al quale il richiedente viene indirizzato. Nel caso in cui si pervenga alla redazione del progetto sociale, la domanda è presentata ai servizi sociali territorialmente competenti, che assistono il richiedente nella redazione informatica della domanda stessa.

3. Il richiedente è comunque tenuto a segnalare le eventuali modifiche intervenute, nei sei mesi precedenti, nella composizione del nucleo familiare nonché a fornire ogni altro dato, informazione o documento previsto dal modulo domanda, finalizzato ad una verifica dei costi sostenuti dal nucleo, ovvero ad autorizzare il reperimento d'ufficio degli stessi. Di tali elementi può essere tenuto conto ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle domande presentate, anche in ordine alla congruità dei consumi del nucleo familiare rispetto all'indicatore di condizione economica dichiarata.

Articolo 5

Modalità di determinazione dell'intervento economico

1. La misura mensile dell'intervento di sostegno economico è data dalla trasformazione in reddito, divisa per dodici e arrotondata all'euro, della differenza tra l'indicatore di condizione economica corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia e l'indicatore di condizione economica del nucleo familiare risultante in sede di presentazione della domanda. Nella trasformazione in reddito di detta differenza è applicata la scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare; gli adulti al momento di presentazione della domanda vengono conteggiati solo se residenti da più di tre anni continuativi in un comune della provincia di Trento. Nel caso di redazione di un progetto sociale, la quantificazione può essere effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3. Se la misura mensile risulta inferiore a 25 euro, si riconosce comunque un'integrazione pari a tale importo. La condizione economica del nucleo familiare è ottenuta applicando agli elementi di reddito e patrimonio indicati nelle dichiarazioni ICEF il metodo di calcolo di cui all'allegato 2.

2. A sostegno dei nuclei familiari che hanno in locazione l'immobile costituente prima abitazione, all'importo quantificato ai sensi del comma 1 può essere aggiunta una somma ulteriore, determinata con deliberazione di Giunta provinciale e comunque non superiore al canone risultante da contratto. Tale somma non spetta a chi beneficia, al momento della domanda, del contributo integrativo al canone di locazione di cui alla legge provinciale n. 15 del 2005 e relativo regolamento di esecuzione o di un canone soggettivo di cui alla legge provinciale n. 21 del 1992 inferiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato.

Articolo 6

Durata e modalità di erogazione dell'intervento

1. L'intervento ha una durata di mesi quattro e decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

2. L'Agenzia concede l'intervento sulla base dei dati trasmessi per via telematica, senza necessità di acquisire preventivamente il modello cartaceo della domanda.

L'erogazione avviene in rate mensili con scadenza il giorno 27. La mensilità di dicembre è corrisposta con scadenza il giorno 16. Qualora l'importo della rata mensile sia pari o inferiore ad euro 50,00 l'intervento è corrisposto in un'unica soluzione il primo mese.

3. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, il progetto sociale può disporre tempi e modalità diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7 Rinnovo dell'intervento

1. L'intervento può essere rinnovato per un massimo di tre volte, anche non consecutive, in un arco temporale di ventiquattro mesi un'apposita domanda, con la quale si attesta:

a) il perdurare dello stato di bisogno economico, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) il mantenimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

In occasione della presentazione della domanda di rinnovo si procede, ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata l'attestazione di cui all'articolo 8, comma 5, alla verifica di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La domanda di rinnovo può essere presentata a partire dall'inizio dell'ultimo mese di erogazione dell'intervento in essere, anche da un componente il nucleo familiare diverso dal titolare dell'intervento, senza che questa persona assuma tale qualifica, anche qualora uscisse dal nucleo familiare. Nel caso in cui il titolare dell'intervento fuoriesca dal nucleo familiare, le eventuali mensilità residue sono revocate e il quadrimestre in cui il titolare dell'intervento è fuoriuscito dal nucleo familiare è considerato per intero al fine del conteggio del numero massimo di rinnovi. È fatta salva la possibilità per il nucleo familiare dal quale è fuoriuscito il titolare di intervento di presentare una nuova domanda.

3. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica ai nuclei familiari:

a) nei quali tutti i componenti idonei ad assumere o riassumere un ruolo lavorativo e da ciò non esentati ai sensi dell'articolo 3 svolgono attività lavorativa;

b) in relazione ai quali il servizio sociale abbia rilasciato l'attestazione di cui all'articolo 8, comma 5, per il periodo di validità della stessa;

c) che si avvalgono delle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

4. La disciplina prevista dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un titolare dell'intervento. Se nel nucleo sono presenti più componenti che rivestono tale qualifica, si tiene conto di quello a carico del quale risulti effettuato il maggior numero di rinnovi.

Articolo 8 Progetto sociale

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2, la presentazione della domanda è subordinata al preventivo vaglio del servizio sociale territorialmente competente per i nuclei familiari nei quali si ravvisano condizioni che fanno presupporre la ricorrenza

di problematiche sociali ulteriori rispetto al bisogno di natura meramente economica e comunque per i nuclei familiari che chiedono il rinnovo dell'intervento in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Il preventivo vaglio dei servizi sociali è richiesto qualora, in presenza di componenti il nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, gli stessi risultino tutti, con riferimento al momento di presentazione della domanda, ricadere in una o più delle seguenti condizioni:

- a) non aver prodotto alcun reddito da lavoro nei 24 mesi precedenti;
- b) ancorché nel periodo di cui alla lettera a) abbiano prodotto reddito da lavoro, aver cessato l'occupazione per dimissioni non per giusta causa o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La giusta causa delle dimissioni è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta opposizione del lavoratore dimissionario al comportamento illecito del datore di lavoro per mezzo di atti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c.;
- c) essere in ricerca di prima occupazione, ad eccezione del caso che essa sia iniziata da meno di dodici mesi per sostituire un reddito da lavoro prodotto da un componente fuoriuscito dal nucleo nei tre mesi precedenti l'inizio della ricerca stessa.

3. Qualora il servizio sociale riscontri una situazione caratterizzata da problematiche socio-assistenziali ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, esso redige un progetto sociale che riguarda tutti i componenti del nucleo familiare. Il progetto è diretto a rispondere nel loro complesso, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento economico di cui all'articolo 1 si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno. In particolare il progetto prevede:

- a) l'obbligo, per i componenti il nucleo familiare non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, di sottoscrivere l'impegno all'accettazione immediata di un impiego, ovvero prende atto dell'avvenuta sottoscrizione;
- b) la durata dell'intervento economico, comunque non superiore ai sei mesi per i soggetti idonei ad assumere un ruolo lavorativo ed ai dodici mesi negli altri casi;
- c) la quantificazione dell'intervento, con la possibilità di applicare la scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
- d) l'eventuale sostituzione, in tutto o in parte, dell'erogazione monetaria con forme alternative di sostegno quali l'apertura di credito presso esercizi commerciali di generi di prima necessità;
- e) ove possibile, la promozione della creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare.

4. L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale non è sottoposto ai limiti di rinnovo di cui all'articolo 7, comma 2. Esso può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale.

5. Qualora il servizio sociale non riscontri, in capo ai nuclei di cui al comma 1, problematiche di natura socio-assistenziale da risolvere mediante la realizzazione di un progetto, lo stesso li indirizza alla presentazione della domanda secondo le

modalità di cui all'articolo 4, fornendoli di apposita attestazione dell'insussistenza della necessità di un percorso sociale ai fini dell'accesso all'intervento e degli eventuali rinnovi ai sensi dell'articolo 7. Detta attestazione ha validità temporale pari a due anni dalla data del rilascio e copre comunque l'intero mese in cui scade; nel corso di detto periodo il rinnovo non incontra i limiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Anche in presenza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il servizio sociale può rifiutare la concessione dell'intervento qualora gli accertamenti condotti nella presa in carico del caso evidenzino che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente vive in un contesto, gode di beni o conduce uno stile di vita di livello superiore a quello compatibile con l'indicatore di condizione economica dichiarato.

7. La concessione dell'intervento da parte dell'Agenzia a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane può costituire presupposto per l'attivazione nei confronti di tali nuclei del segretariato sociale secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale n. 13 del 2007.

Articolo 9

Modalità di erogazione dell'intervento sulla base di progetto sociale

1. L'erogazione è effettuata mensilmente dall'ente locale, che adotta ogni misura utile al fine di rispondere tempestivamente allo stato di bisogno manifestato.

2. E' fatto obbligo al richiedente di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare; la rideterminazione dell'importo del beneficio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate dette variazioni.

Articolo 10

Incentivo al lavoro

1. Al componente di un nucleo familiare nel quale nessuno lavora che inizia, nel corso dell'erogazione dell'intervento di cui all'articolo 1, un'attività lavorativa è riconosciuto un incentivo monetario pari al doppio di una mensilità del beneficio in godimento al momento in cui detta attività prende avvio.

2. Ai fini di questo articolo, l'interessato è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi e l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, previa domanda, allo scadere del primo anno di attività lavorativa ininterrotta.

3. Ciascun soggetto può ottenere l'incentivo di cui al comma 1 una sola volta.

Articolo 11

Rifiuto di un impiego

1. Il rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro, ancorché ad esso non consegua il venir meno della condizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), comporta, per il nucleo familiare di appartenenza del soggetto non rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, che ha opposto il rifiuto la possibilità di presentare la domanda, nei due anni successivi alla data dell'avvenuto rifiuto, solo attraverso le modalità di cui all'articolo 8.

2. Per le finalità di questo articolo si intendono ingiustificati il rifiuto non motivato e il rifiuto opposto per motivi diversi da quelli di salute certificati.

3. Al rifiuto ingiustificato sono equiparati:

a) la mancata risposta all'offerta di lavoro;

b) l'irreperibilità;

c) la perdita dello stato di disoccupazione disposta, per motivi diversi dall'inizio di un'attività lavorativa, dal servizio per l'impiego competente.

4. Le fattispecie di cui al comma 3 non producono gli effetti di cui al comma 1 se si verificano nel corso di assenza, per un periodo comunque non superiore ai 15 giorni per semestre dell'anno solare, dei componenti il nucleo tenuti alla sottoscrizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), purché detta assenza sia stata previamente comunicata al soggetto che ha concesso l'intervento di cui all'articolo 1.

Articolo 12 *Monitoraggio*

1. L'intervento economico di cui all'articolo 1 è oggetto di monitoraggio e di valutazione di impatto secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.